

## Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



A00005856/PRES-02 09/06/20 CRA

Al presidente del consiglio regionale  
Lorenzo Sospiri

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri

Oggetto: Stato di attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

### PREMESSO CHE

- La Legge Regionale 14 dicembre 1994, n. 93 “Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese”, dichiarata “urgente” stabilisce che *“la Regione intende perseguire una puntuale tutela del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai trabucchi della costa abruzzese e promuove un recupero e una utilizzazione dei beni stessi non contrastanti con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici, tecnologici tipici e paesaggistici degli stessi”*, definendoli *“beni culturali primari”*, predisponendone il censimento e finanziandone la ristrutturazione con contributi fino al 60% della spesa ritenuta necessaria in base a progetti presentati attraverso l’Assessorato all’urbanistica e beni ambientali.
- La Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 71 “Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese” reintroduceva il finanziamento portandolo all’80%, previa “sistematizzazione del censimento” (Articolo 1) e con la precisazione che “l’atto di censimento costituisce adozione preliminare di vincolo” (Articolo 2)
- La Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 13 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001” **introduceva la possibilità della attività di ristorazione** attraverso un comma aggiuntivo all’articolo 3 che riporta: *“Per utilizzazione del trabocco, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico”*
- La Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 38, con l’articolo 15 portava il riconoscimento dei “trabocchi da molo”, cosiddetti “caliscendi” o “bilancini” per i quali viene ammessa la ristorazione con la formula analoga *“Per utilizzazione dei “caliscendi” o “bilancini”, nel periodo della stagione balneare, nel quadro della valorizzazione turistica della costa abruzzese e dell’attuazione del disposto della lett. p), del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 5 agosto 2004, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all’economia ittica) si intende anche attività di ristorazione con uso di prodotto ittico della struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del Mare Adriatico”* e stabiliva per ambedue i tipi di strutture la necessità di un *“Certificato di collaudo previsto agli articoli 24, 25 e 67 del DPR 380/01 ovvero Certificato di Idoneità Statica, redatto nella forme di legge da tecnico abilitato, depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale competente, e contenente*

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

***L'indicazione sul numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti sul trabocco in condizioni di sicurezza***” con la previsione di una attestazione annuale del permanere dei requisiti del certificato di collaudo, a fronte degli effetti erosivi dell'azione del mare e delle intemperie.

- La Legge Regionale 6 novembre 2015, n. 38 “Istituzione del Parco Naturale Regionale Costa dei Trabocchi”, istituisce un'area protetta, nota come “Costa dei Trabocchi”, con una denominazione, una strumentazione gestionale e di salvaguardia relativi a un parco regionale terrestre, perimetrando, invece, quale zona da proteggere, un'area marina, assumendo ed esercitando in tal modo competenze che sono unicamente dello stato, e per questo motivo è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza numero 36 del 2017. La legge ribadiva un vincolo di tutela ambientale sui trabocchi stessi, peraltro già assoggettati a vincolo in qualità di beni culturali in seguito delle leggi precedentemente citate in premessa.

### **OSSERVATO CHE**

- Il Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali” prevede che:
  - I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione e hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
  - Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali è punito con sanzioni penali e con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.
  - Non è necessaria autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici
- Già nel 2012 in Puglia, dopo alcuni mesi di intenso lavoro e numerosi sopralluoghi da parte dei militari della Guardia Costiera di Vieste e di Peschici, attraverso una indagine di polizia demaniale marittima, che ha interessato i trabocchi presenti lungo la litoranea nel comune di Peschici, verificando i titoli demaniali in possesso che ne giustificassero la proprietà o la possibilità di utilizzo dei 31 trabocchi individuati, è risultato che solo due erano in possesso dell'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia. Per gli altri, risultati abusivi o difformi dalle autorizzazioni, sono state elevate 25 denunce penali a carico di persone fisiche per il reato di cui all'art. 54 del Codice della Navigazione, punito dall'art. 1161 del Codice della Navigazione, ovvero occupazione abusiva di zone di demanio marittimo.
- Nel 2018 anche in Abruzzo, sulla costa dei Trabocchi, a seguito di denunce di ristoratori a terra, o di altri trabocchianti, la capitaneria di porto avviava una serie di ispezioni che hanno portato ad una serie di denunce per abusi edilizi. I militari della capitaneria di porto, non hanno potuto fare a meno di riscontrare superfici aumentate, in alcuni casi estremamente aumentate, e difformi dalle caratteristiche

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

autorizzate, con la conseguente attivazione delle procedure giudiziarie previste.

- La Legge Regionale 10 giugno 2019, n. 7, “Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009...” ribattezzata dalla stampa come “salva-trabocchi”, andava ad imporre dei limiti dimensionali precedentemente inesistenti, presumibilmente intesi a recepire le dimensioni massime accertate dai sopralluoghi della Capitaneria di Porto, e un limite massimo di affollamento pari a 60 persone dove la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 38 indicava un limite fissato, caso per caso, dalle verifiche strutturali. Benchè nel testo originale della legge non fosse previsto, nel percorso legislativo veniva anche aggiunto un articolo 4 “*Disposizioni per la stagione balneare 2019*” che definiva “provvisoria” e limitata ad una singola stagione la attività di ristorazione pacificamente introdotta dalla Legge Regionale 11 agosto 2009, tanto da indurre ad una revisione inserita nel cosiddetto PdL “Cura Abuzzo” per mantenerlo anche per la stagione 2020, sebbene all’articolo 5, una delle parti più sensate della legge 7/2019, si chiarisca che “*Al di fuori degli interventi di adeguamento ai sensi della presente legge, restano ferme le disposizioni normative regionali in materia*”.

### CONSIDERATO CHE

- La regione Puglia nella legge regionale 2/2015 “*riconosce i trabocchi storici ubicati lungo la costa pugliese, come definiti all’articolo 2, comma 1, quali beni patrimoniali di grande valenza identitaria e paesaggistica da salvaguardare, valorizzare, recuperare o ripristinare*”, indicandone le caratteristiche costruttive e strutturali, senza stabilirne una destinazione d’uso, laddove l’attività di ristorazione viene consentita da specifiche disposizioni comunali all’interno dei Piani Demaniali Marittimi.
- Nella regione Molise è stata presentata lo scorso anno una proposta di legge che stabilisce che il tabacco deve mantenere la sua connotazione originaria di “macchina da pesca”, con una superficie massima di 80 mq di cui al massimo 45 mq coperti con una cucina di 12 mq e servizi igienici 8 mq, ma consente l’attività di ristorazione per tutto l’anno, imponendo lo smaltimento dei reflui nella rete fognaria comunale.
- I trabocchi sono tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali” art.142 “Aree tutelate per legge”, in quanto ricadenti nella fascia costiera entro i 300 metri dal mare di cui alla lettera a), ed in parte anche in quanto ricadenti all’interno del perimetro di riserve naturali regionali di cui alla lettera f); alcuni di essi sono altresì tutelati in quanto ricadenti in ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale; inoltre, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo ha avviato per 11 trabocchi della costa teatina la dichiarazione di Interesse Culturale ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 e, nell’ambito della co-pianificazione paesaggistica in corso, sono stati identificati e mappati 22 trabocchi come elementi identitari regionali
- La Legge Regionale numero 7 del 10 Giugno 2019, è stata impugnata in più punti in quanto interferisce con i Piani Demaniali Marittimi Comunali (PDMC) laddove essi contengono specifiche più restrittive di quelle proposte dalla legge stessa, inserisce dei parametri dimensionali che consentono ampliamenti e trasformazioni indipendenti dalle dimensioni e dalle caratteristiche originali dei trabocchi, in netto contrasto con le esigenze di tutela del bene, e invade la competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui all’articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

*Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

- In regione Abruzzo, alla fine, nessuna irregolarità è stata sanata, perché in realtà nessuna era sanabile. L'attività di ristorazione sui trabocchi, tuttora consentita dalla legislazione vigente a prescindere dalla legge 7/2019, è stata drasticamente ridimensionata, i trabocchi stessi sono in gran parte riportati alle dimensioni originarie o in qualche caso smantellati e la stessa legge 7/2019 è stata impugnata in più punti in quanto definita incostituzionale nei punti in cui va ad interferire su competenze assegnate in via esclusiva allo stato come i beni culturali.
- Le uniche parti della legge 7/2019 che si poggiano realmente a tutela del bene culturale ed allineate con la legislazione delle regioni vicine, sono quelle che stabiliscono che:
  - *“è fatto divieto assoluto di utilizzare i trabocchi per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge e dalle leggi statali in materia, di modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, nonché di realizzare qualunque intervento di trasformazione edilizia, ad eccezione di quelli strettamente necessari per la conservazione, ottimizzazione della funzionalità e superamento delle barriere architettoniche. Negli interventi di recupero e ristrutturazione dei trabocchi è fatto divieto assoluto di utilizzare materiali, quali legno lamellare, plastica o metalli diversi da quelli naturali originali”*,
  - che *“I titolari dei trabocchi garantiscono il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche al fine di simulare, almeno una volta al giorno nel corso dell'attività di ristorazione, l'antico metodo di pesca”*
  - e che *“nel periodo non ricadente all'interno della stagione balneare, l'utilizzo del trabocco è consentito alle attività turistico-didattiche, per le quali ogni titolare è tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente i giorni e gli orari di apertura, comunque non inferiori alle 12 ore mensili”*
- Il Quotidiano “Il Centro” riportava in un articolo del 3 Giugno 2020, la affermazione dell'assessore Nicola Campitelli *“abbiamo lavorato alacremente con un confronto in conferenza Stato-Regioni per modificare il decreto 380/2001, sostenendo che i trabocchi non sono costruzioni edilizie tradizionali, ma strutture atipiche da disciplinare con linee guide specifiche. La proposta è stata accolta ed è al vaglio del ministro delle Infrastrutture in attesa di recepimento nel nuovo decreto. Questo percorso legislativo ha consentito alla Regione di escludere i trabocchi dall'applicazione dell'autorizzazione sismica. Fatto che non diminuisce la sicurezza statica delle strutture che va verificata ogni anno con una perizia da depositare al Suap”*.  
<https://www.ilcentro.it/chieti/trabocchi-niente-autorizzazione-sismica-1.2443073>
- Il 5 Giugno 2020 veniva pubblicata sul BURA la legge numero 11 del 3 Giugno 2020, “Modifiche e integrazioni alla legge regionale numero 28 del 11 Agosto 2011 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)” in cui, attraverso un emendamento nei lavori di commissione è stato inserito un comma 4 sull'Articolo 6 della legge 28/2011, che di fatto esonera i trabocchi dalla valutazione del rischio sismico, esorbitando dal ruolo della legge che ha lo scopo di definire quali funzioni di controllo tornano allo stato a seguito del Decreto Legge 32/2019, cosiddetto “sblocca cantieri”, e soprattutto erodendo il perimetro della legislazione statale, orientata alla tutela dell'incolumità pubblica, che non riconosce alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali. Diverse sentenze, l'ultima della Corte Costituzionale numero 264/2019, hanno già stabilito che in materia antisismica le Regioni, a fronte della superiore

## *Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

esigenza di garantire il diritto fondamentale alla sicurezza in tutto il territorio nazionale, non possono prevedere una disciplina derogatoria rispetto a quella statale, che punti a sottrarre degli interventi di ristrutturazione edilizia alle verifiche di conformità sismica, nonostante siano presenti aspetti rilevanti per la pubblica incolumità. **Rimane difficilmente comprensibile perciò come si pensi di abolire, con una normazione impropria, e con la concreta possibilità che la norma stessa venga impugnata, la valutazione del rischio sismico e la relativa autorizzazione, in strutture che nate come “macchine da pesca” con un equipaggio di poche persone vengono adibite attraverso le leggi citate nella disposizione stessa a strutture da adibire alla ristorazione con un numero di persone che può arrivare fino a 60.**

Tanto premesso, osservato e considerato:

### INTERPELLA

Il Presidente della Giunta Regionale e/o i Componenti la Giunta Regionale preposti assessore Nicola Campitelli e Mauro Febo per chiedere:

1. Se ritengono, ad un anno dalla sua approvazione che la legge 7/2019 sia una legge efficace nel contesto della valorizzazione turistica dei trabocchi sulla costa teatina, o forse sia necessaria una legge organica che affronti il problema della sostenibilità, della reale valorizzazione, di queste strutture e della loro integrazione nel contesto turistico regionale
2. Se è corretto intendere dalle parole dell'assessore Campitelli nel citato articolo de “Il Centro” del 3 Giugno 2020, “...*escludere i trabocchi dalla applicazione della autorizzazione sismica ... non diminisce la sicurezza statica delle strutture.*” che la regione ritiene plausibile che una struttura destinata ad accogliere fino a 60 persone possa essere valutata unicamente sotto il punto di vista della sicurezza statica (sebbene il certificato di collaudo statico necessario per ottenere l'agibilità formalmente attesti la rispondenza alla normativa sismica vigente al tempo della richiesta), in una regione che è la seconda in Italia per il rischio sismico.
3. Quali iniziative la regione intende prendere in risposta alle istanze sollevate a suo tempo dai trabocanti e alle quali a quanto si può vedere non è stata data una risposta
4. Quali misure intende adottare in tal senso la regione Abruzzo per promuovere il turismo sostenibile ed integrato nell'insieme “Via Verde” – “Costa dei Trabocchi”

L'Aquila 09/06/2020

IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO

Francesco Taglieri

